COMUNE di CANICATTI' Libero Consorzio Comunale di Agrigento Ex Provincia Regionale di Agrigento	N. 57 Seduta del 17 OTT. 2016'

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	"RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ALLA DITTA:PALERMO ANGELO E ALTRI IN ESECUZIONE A ATTO DI TRANSAZIONE QUANTUM RISARCITORIO."

L'anno **duemilaSEDICI** addì **DICIASSETTE** del mese di **OTTOBRE** nel Comune di Canicattì e nel Palazzo Municipale, a seguito di regolare invito diramato ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica – in sessione ordinaria – per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente del Consiglio Avv. Alberto Tedesco assume la presidenza della seduta.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr DOMENICO TUTTOLOMONDO.

Alle ore 20,00 chiamato l'appello, risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI	PRES	ASS	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES	ASS
Di Benedetto Fabio	X		Lo Giudice Maria	X	
Marchese Ragona Liliana	X		Parla Rita		X
Palermo Umberto		X	Tedesco Alberto	X	
Licata Domenico		X	Carusotto Salvatore		X
Salvaggio Luigi	X		Cuva Angelo	X	
Muratore Calogero	X		Aprile Diego	X	
Falcone Fabio	X		Lo Giudice Giuseppe	X	
Di Fazio Giangaspare	X		Pendolino Evelyn	X	
Trupia Ivan	X		Giardina Ignazio	X	
Rubino Giovanni	X		Alaimo Brigida	X	
Alaimo Giuseppe	X		Li Calzi Silvia	X	
Cipollina Francesca	X		Lauricella Angela Assunta	X	

PRESENTI N.ro	20	ASSENTI N.ro	04

Il Presidente del Consiglio, accertata la presenza del numero legale, dichiara valida la seduta, ed invita i Consiglieri alla trattazione del 5° punto iscritto all'ordine del giorno: Proposta di Deliberazione Consiliare avente ad oggetto: **"Riconoscimento debiti fuori bilancio alla Ditta Palermo Angelo e altri, in esecuzione a atto di transazione quantum risarcitorio"**, trasmessa giusta nota Prot. n. 40496 del 27/09/2016, Proponente Dirigente Delegato Direzione III Ing. Gioacchino Meli.

Intervento del Dirigente Delegato Direzione III Ing. G. Meli:

Precisa che si tratta di un debito fuori bilancio, derivante da una procedura espropriativa, che riguarda gli stessi terreni e la stessa Ditta del primo debito sul quale si è già discusso. Ricorda che la Ditta Palermo aveva fatto causa sia per quanto riguarda il risarcimento dei danni sia per quanto riguarda l'occupazione del fondo e riferisce che mentre il primo debito riguardava la parte della occupazione del fondo, questo, invece, riguarda la parte relativa al danno della procedura espropriativa, che si è conclusa senza un decreto di esproprio, per cui su queste aree è stata fatta un'acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42 del Testo Unico sugli espropri, il 380/01. Aggiunge che era stato calcolato un importo di € 9.974,68, con sentenza del 2011 il Tar ha annullato gli atti impugnati limitatamente alla parte in cui veniva quantificato il risarcimento del danno e ha condannato il Comune a risarcire i ricorrenti per la perdita della proprietà. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso presso il CGA, che, con sentenza N. 943 del 16/10/2012, ha rigettato l'appello e ha condannato i Signori Palermo al pagamento delle spese di giudizio di € 3.000,00. Successivamente con ricorso notificato per il 20/10/2014, i ricorrenti hanno chiesto al Consiglio di Giustizia Amministrativa l'esecuzione del giudicato formatosi sulla decisione precedente, la n. 943 del 2012, con la quale il CGA aveva confermato la sentenza n.1070 e quindi, in ottemperanza a quanto disposto, è stato fatto poi un atto di transazione tra il Comune ed i Signori Messana, addivenendo ad un accordo, perché nella prima sentenza il CGA o, meglio, il Tar, non dava il quantum risarcitorio, ma dava una direttiva su come muoversi per calcolare quel quantum, facendo anche riferimento a delle sentenze di terreni limitrofi, che erano stati espropriati per lo stesso motivo. Fa conoscere che come Comune avevano fatto una valutazione di questo fondo e la controparte aveva chiesto un importo maggiore ma alla fine, con l'atto di transazione, si è addivenuti ad un valore, che è tra l'altro ritenuto congruo, viste le sentenze che ci sono state per gli espropri in terreni analoghi, di € 30,00 al metro quadrato e su questo importo è stato calcolato il quantum del risarcimento. Conclude il suo intervento affermando che la somma complessiva da riconoscere come debito fuori bilancio ai Signori Palermo risulta pari ad € **195.628,00.**

Intervento del Consigliere F. Falcone:

Fa notare che nonostante si tratta di debiti fuori bilancio avvenuti nel passato, per via della burocrazia lenta, come Consiglieri Comunali si trovano adesso quasi obbligati a votarli mettendo a serio rischio le condizioni economico-finanziarie del Comune. Auspica, condividendo il pensiero del Consigliere Rubino, che ciò che è avvenuto in passato non possa ripetersi nel futuro.

Intervento del Consigliere D. Aprile:

Interviene perchè desiderava semplicemente avere due chiarimenti, innanzi tutto in merito a questa pratica, dove ad un'espropriazione di urgenza nel 1980, è sopravvenuto un provvedimento sanante soltanto nel 2008, a distanza di 28 anni, in quanto ritiene che se al provvedimento di urgenza di occupazione fosse succeduto, nei termini normali, l'atto espropriativo, tante di queste somme si sarebbero potute salvare, in secondo luogo dopo aver rilevato che quest'area era stata valutata € 9.974,68 di cui € 5.920,50 di interessi, si chiede come si arriva a queste somme perchè valutare troppo al ribasso un bene significa esporsi ad un'azione legale, che porta poi a tutte le conseguenze del caso.

Intervento del Dirigente Delegato Direzione III Ing. G. Meli:

Riferisce che la valutazione non l'ha fatta lui e quindi non sa rispondere sa soltanto che l'hanno considerato come terreno agricolo.

Intervento del Consigliere D. Aprile:

Replica che allora l'area era comunque non edificatoria il problema consiste allora nel dare la giusta valutazione, perchè o l'errore è stato commesso all'epoca o si sta sbagliando adesso.

Intervento del Dirigente Delegato Direzione III Ing. G. Meli:
Ribadisce che infatti ora l'orientamento è quello di valutare secondo il valore effettivo dei terreni, non più secondo il valore agricolo.
Intervento del Consigliere D. Aprile:
Concorda con quanto affermato dall'Ingegnere Meli ma per concludere vorrebbe tornare al primo punto, alle due date 1980/2008, e chiede di chi potrebbe essere la responsabilità dalla data del provvedimento di immissione in possesso d'urgenza al decreto sanante espropriativo.
Intervento del Dirigente Delegato Direzione III Ing. G. Meli:
Su questo quesito non sa rispondere.
Intervento dell'Avvocato Loredana Vaccaro:
Voleva in parte rispondere alla domanda dell'Avvocato Aprile, anche perché si è occupata del contenzioso almeno a partire dal giudizio di appello. Praticamente spiega che intanto i Signori Palermo volevano essere risarciti al valore venale di un terreno edificabile, quindi chiedevano che venisse riconosciuta la natura edificabile dell'area, invece il TAR ha riconosciuto questo terreno come terreno agricolo, perché era destinato alla realizzazione, appunto, di una scuola, quindi non era destinato all'edificazione privata. Precisa che quando si parla di valutazione originaria ci si riferisce alla valutazione che è stata fatta in occasione dell'emissione del decreto di acquisizione sanante, che è avvenuto nel 2008, anche perché solo col D.P.R. del 2001 è stato introdotto questo istituto dell'acquisizione sanante, e quindi il Dirigente di allora aveva valutato il terreno e aveva indennizzato i proprietari considerandolo come terreno agricolo, che in quel periodo il valore veniva calcolato secondo il criterio del valore medio agricolo, quindi venivano fuori delle cifre veramente irrisorie, quando è intervenuta la sentenza del TAR la prima proposta che è stata fatta dall'ufficio, in esecuzione della sentenza, era quella nuovamente di una proposta che faceva riferimento sempre ai valori medio agricoli, avverso alla quale la controparte ha fatto appello. Nel frattempo è intervenuta una sentenza della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittimo il ricorso al valore medio agricolo, cioè la Corte Costituzionale dice: ***"Anche quando vengono espropriati i terreni agricoli, comunque sia bisogna riconoscere un valore venale che non può essere quello del valore medio agricolo perché è troppo irrisorio"***. Allora ecco che a causa di questa pronuncia della Corte Costituzionale, la questione cambia completamente, quindi è sempre stato valutato come terreno agricolo, però, non applicando più quei criteri, automaticamente bisognava riconoscere un valore maggiore, ci si è rifatti a ben due sentenze che si riferiscono ad espropriazioni del 2009, che fanno riferimento ad aree esattamente analoghe: una è quella per la realizzazione del centro sociale ed una è per la realizzazione di un'altra scuola, la scuola di Via Allende, quindi avendo avuto questo come termine di riferimento questo hanno applicato.

Il Presidente del Consiglio, ultimati gli interventi e considerato che nessuno dei Consiglieri chiede di intervenire, dichiara chiusa la discussione, pone ai voti la Proposta di Deliberazione Consiliare avente ad oggetto:**"Riconoscimento debiti fuori bilancio alla Ditta Palermo Angelo e altri, in esecuzione a atto di transazione quantum risarcitorio"**, trasmessa giusta nota Prot. n. 40496 del 27/09/2016, Proponente Dirigente Delegato Direzione III Ing. Gioacchino Meli, ed invita il Segretario Generale Dott. D. Tuttolomondo a procedere con la votazione per appello nominale che dà il seguente risultato:
Presenti N. 19 Consiglieri Comunali:(F. Di Benedetto - L. Marchese Ragona - L. Salvaggio - C. Muratore - F. Falcone - G. Di Fazio - I. Trupia - G. Rubino - G. Alaimo - F. Cipollina - M. Lo Giudice - A. Tedesco - A. Cuva - D. Aprile - G. Lo Giudice - E. Pendolino - B. Alaimo - S. Li Calzi - A. Lauricella);
Assenti N. 5 Consiglieri Comunali:(U. Palermo - D. Licata - R. Parla - S. Carusotto - I. Giardina)
Hanno votato:
A Favore N. 16 Consiglieri Comunali: (F. Di Benedetto - L. Salvaggio - C. Muratore - F. Falcone - G. Di Fazio - I. Trupia - G. Rubino - F. Cipollina - A. Tedesco - A. Cuva - D. Aprile - G. Lo Giudice - E. Pendolino - B. Alaimo - S. Li Calzi - A. Lauricella);
Contro N. 3 Consiglieri Comunali: (L. Marchese Ragona - G. Alaimo - M. Lo Giudice)
Per quanto sopra,

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

Di Approvare la Proposta di Deliberazione Consiliare avente ad oggetto:**"Riconoscimento debiti fuori bilancio alla Ditta Palermo Angelo e altri, in esecuzione a atto di transazione quantum risarcitorio"**, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente del Consiglio saluta il Signor Sindaco, che è arrivato da poco perchè si è recato dal Prefetto per la questione della chiusura delle scuole. Nonostante l'ordine del giorno è chiuso, tuttavia, data l'importanza di questo argomento, le dà la parola in termini di comunicazione al Consiglio. Anticipa che non consentirà dibattiti, discussioni sul punto, successivamente, se vi saranno Consiglieri Comunali che intenderanno fare interrogazioni o altro tipo di atti in Consiglio, lo potranno fare oppure potranno proporre anche altre forme di quesiti e di partecipazione consiliare.

Intervento del Sindaco Avv. E. Di Ventura:

Dopo aver ringraziato il Presidente e rivolto un saluto a tutti i presenti, si scusa per essere venuto quasi alla fine dei lavori consiliari, ma ha avuto nel pomeriggio un incontro con Sua Eccellenza il Prefetto, sul tema tanto discusso in questi ultimi giorni, riguardante la chiusura della scuola Rapisardi e La Carrubba. Premette che, il Comune di Canicattì, a seguito di un bando del Miur dell'Agosto del 2015, ha partecipato per verificare la situazione di sicurezza di alcuni immobili comunali e precisamente quelli relativi al plesso Rapisardi, al plesso La Carrubba ed al plesso Crispi, a Borgalino e nell'ambito di questi progetti si è ottenuto il finanziamento, che è al 50% a carico del Miur ed al 50% con fondi comunali, e alla luce di ciò si è provveduto a fare una gara ad evidenza pubblica per l'affidamento di questi esami diagnostici. Informa che l'esito di questi esami, che sono avvenuti a fine estate 2016, hanno evidenziato delle carenze strutturali relativamente alla Scuola Rapisardi e alla Scuola La Carrubba, mentre, per quanto riguarda la Scuola Crispi, non ha evidenziato niente di preoccupante, e sulla base di questi dati gli uffici, concordemente con l'Amministrazione, hanno ritenuto di fare un approfondimento di indagini diagnostiche, coinvolgendo gli edifici nel loro complesso, quindi ampliando i carotaggi che sono stati posti anche in altre parti dell'edificio, oltre a quelli che erano stati sottoposti dalla prima Ditta. Comunica che questi esiti sono stati depositati presso il Comune di Canicattì in data 13 Ottobre e purtroppo hanno confermato i dati precedentemente avuti. Gli corre l'obbligo sottolineare che questo ulteriore approfondimento di indagine non è derivato dal fatto che non si siano fidati della prima Ditta, ma hanno voluto meglio rendersi conto se il pericolo era limitato soltanto ad una parte dell'edificio oppure fosse esteso anche ad altre parti, ed avendone avuto comferma senza indugio hanno provveduto, grazie anche alla solerzia degli uffici, a disporre giorno 14 Ottobre l'ordinanza di chiusura di questi edifici. Riferisce che non è stata una decisione facile da prendere ma ritiene che, indipendentemente dalle conseguenze giuridiche che possono derivarne, l'obbligo morale da parte di chi amministra doveva essere quello della tutela e della salute dei bambini, e quindi di fronte a questi dati precauzionalmente è stata presa questa decisione che naturalmente comporta dei disagi ai bambini, alle famiglie, agli insegnanti, ma nonostante ciò, per alleviare questi disagi, d'intesa con la Dirigente dell'Istituto comprensivo Rapisardi, da mercoledì dovrebbero iniziare regolarmente le lezioni, con turni pomeridiani, presso gli stessi immobili, e al contempo si è cercato di adottare delle soluzioni alternative, quali l'individuazione di alcuni dei locali nella Scuola Francesco Crispi, anch'essi però bisognevoli di intervento e quindi nell'immediato non si poteva dar corso, e l'altra ipotesi quella di Via Allende, che originariamente era stata costruita come Scuola, anche se la capienza è limitata soltanto a venti aule, ma anche lì il vero problema è che è occupato da uffici comunali per i quali si sta cercando di individuare i siti in cui allocarli, che potranno essere il centro

Bastianella, in Via Cesare Battisti, e in contrada Carlino. Assicura che questo chiaramente dovrà essere fatto in termini assolutamente brevi, ma i tempi tecnici per un eventuale trasloco sono difficili da preventivare adesso, ma ritiene che in quaranta - sessanta giorni al massimo dovrebbero riuscirci. Al contempo, oltre a valutare l'ipotesi di allocare queste classi in questo edificio, informa di avere avuto di mattina un incontro con l'Ingegnere Capo dell'ufficio del Genio Civile, nel pomeriggio ha incontrato Sua Eccellenza il Prefetto, il quale ha dato la sua grande disponibilità a dare una mano, ed anche il SottoSegretario Faraone, che è stato coinvolto telefonicamente, perchè in tempi brevi si dovrebbe individuare un tecnico che si occupi di struttura che dovrà procedere alla visione, oltre che delle carte, anche dei luoghi e quindi dare conforto dal punto di vista delle tecniche di intervento, per porre rimedio e riparo a questa situazione. Risulta altresì necessario istituire un comitato tecnico che coinvolga, oltre la Prefettura, realmente anche l'Ufficio del Genio Civile, i Vigili del Fuoco, l'ente di appartenenza e la Protezione Civile, affinché si possano reperire fondi che consentano di procedere alla progettazione e poi, all'esito della progettazione, quindi, quando si avrà un progetto ed una quantificazione in termini economici, ma anche in termini tecnici, accedere a finanziamenti che sono dedicati proprio per la sicurezza delle Scuole, che il Ministero della Pubblica Istruzione o anche la Protezione Civile potrebbero mettere a disposizione. Conclude il suo intervento asserendo che era doveroso render conto di quello che l'Amministrazione sta facendo e chiede di sostenere i passi che man mano si stanno muovendo perché è utile ed importante.

Il Presidente naturalmente, nel dichiarare l'assoluta disponibilità del Consiglio Comunale ad essere a fianco all'Amministrazione, per quanto di sua competenza, in questa vicenda così delicata, dichiara chiusa la seduta.

N.B. Della presente seduta consiliare esiste resoconto integrale stenotipico.

I lavori del Consiglio Comunale si sono conclusi alle ore 20,30

C.C. 17/01/2016

CITTA' DI CANICATTI' (Provincia Regionale di Agrigento) *** III Direzione	PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE **Oggetto:** Riconoscimento debiti fuori bilancio alla ditta: Palermo Angelo e altri, in esecuzione a ATTO di TRANSAZIONE quantum risarcitorio.

IL PROPONENTE
IL DIRIGENTE DELEGATO ing. Gioacchino Meli

Premesso che:

- i Sig.ri Palermo Gaetana, Palermo Giuseppe, Palermo Umberto e Palermo Maria, nella qualità di eredi di Palermo Angelo, Palermo Giovanna Rosa, Palermo Armando Salvatore, Palermo Rosalba Maria, Palermo Alfonso Mario, e Moncelsi Giovanni e Moncelsi Barbara, nella qualità di eredi di Palermo Liliana Rosaria, quali comproprietari dei terreni distinti in catasto al foglio 54, particelle 1839 e 1841, della estensione di mq. 3.140, occupati nel 1980 in via di urgenza dal Comune e irreversibilmente trasformati con la costruzione di una scuola elementare di n. 20 aule senza che la procedura espropriativa si sia conclusa con un valido ed efficace decreto di esproprio, con ricorso innanzi al TAR Sicilia Palermo hanno chiesto l'annullamento del provvedimento di acquisizione sanante, emesso ex art. 43 del D.P.R. n. 327/2001, adottato con determinazione dirigenziale n. 758 del 29 maggio 2008 del capo dell'U.T.C., con il quale il Comune di Canicatti ha acquisito al proprio patrimonio indisponibile le aree suddette, nella parte in cui la somma da liquidarsi a titolo di risarcimento del danno è stata quantificata in complessivi €. 9.974,68, di cui €. 5.920,50 per interessi moratori;
- con sentenza n. 1070/11 il TAR Sicilia Palermo, in parziale accoglimento del ricorso, ha annullato gli atti impugnati limitatamente alla parte in cui viene quantificato il risarcimento del danno ed ha condannato il Comune a risarcire ai ricorrenti il danno per la perdita della proprietà dei terreni, secondo i criteri specificati in motivazione, nonché al pagamento della metà delle spese legali, liquidate in complessivi €. 1.500,00, oltre accessori di legge;
- avverso la superiore sentenza i Ricorrenti hanno proposto appello innanzi al C.G.A. Sicilia in sede giurisdizionale, che con sentenza n. 943 del 16.10.2012 ha rigettato l'appello e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi €. 3.000,00;
- con ricorso notificato all'Amministrazione comunale in data 20.10.2014 i Ricorrenti hanno chiesto al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale l'esecuzione del giudicato formatosi sulla decisione n. 943/2012 del 16.10.2012, con la quale lo stesso CGA ha confermato la sentenza n. 1070/2011 del TAR Sicilia Palermo, giudizio ad oggi pendente ed iscritto al n. 836/2014 R.G.;
- in ottemperanza a quanto disposto con la sentenza n. 1070/2011 del TAR Sicilia Palermo, sono state avviate tra le parti le trattative per il raggiungimento di un accordo sull'entità del risarcimento e da ultimo, con nota prot. n. 18113 del 03.05.2016, allegata alla presente sub. 1) quale parte integrante e sostanziale, l'Ufficio Tecnico comunale ha trasmesso ai ricorrenti i nuovi conteggi degli importi dovuti dal Comune in esecuzione della citata sentenza n. 1070/2011, i quali hanno manifestato la volontà di accettare i nuovi importi determinati dall'Ufficio Tecnico a titolo di risarcimento danni e conseguentemente di definire transattivamente la controversia in sede stragiudiziale.

CONSIDERATO che:

- le Parti, come in epigrafe indicate, hanno definito transattivamente la controversia in sede stragiudiziale, con l'atto di transazione.
- il Comune, previa adozione della deliberazione di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 267 del 2000, si impegna a corrispondere ai ricorrenti, che accettano, l'importo complessivo di € 195.628,00, così determinato:
  - €. 94.200,00 (3.140 mq x 30,00 €/mq) a titolo di ristoro per la perdita del diritto di proprietà dell'area oggetto del provvedimento di acquisizione sanante;
  - €. 83.205,14 a titolo di ristoro del pregiudizio per la mancata utilizzazione del bene (interessi moratori al tasso legale sul valore venale di anno in anno rivalutato per il

periodo di occupazione illegittima – 27.08.1986/28.05.2009) ed €. 19.319,67 a titolo di interessi legali dalla data di adozione del provvedimento di acquisizione sanante (28/05/2009) al 30.06.2016;

- €. 1.903,20 a titolo di spese giudiziali ed accessori, liquidati in favore dei Ricorrenti con sentenza n. 1070/2011 TAR Sicilia Palermo;
- €. 3.000,00 a titolo di spese giudiziali liquidate in favore del Comune con sentenza n. 943/2012 del C.G.A. Sicilia, da detrarre e portare in compensazione sul maggior importo dovuto da quest'ultimo ai Ricorrenti.

VISTA la Deliberazione di G. M. n. 47 del 07.06.2016 di approvazione dello schema dell'Atto di Transazione.
VISTO lo schema di atto di transazione, allegato al presente atto sub. 2), quale parte integrante e sostanziale.
VISTO l'art. 194, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 267 del 2000;
VISTI gli artt. 107 e 163 del D.L. 267/2000, recepito con L.R. n. 30/2000;
Per quanto sopra

PROPONE

Dare esecuzione al Giudizio di ottemperanza innanzi al C.G.A. Sicilia a quanto disposto con la Sentenza n. 1070/ 2011 del TAR Sicilia Palermo e, conseguentemente:

RICONOSCERE, per i motivi evidenziati in premessa, il debito fuori bilancio, della **complessiva somma di € 195.628,00** nei confronti degli eredi dei coniugi *Palermo Giuseppe* e *Cimino Gaetana*: **Palermo Alfonso Mario** nato a Canicattì il 19.01.1945 per 1/6; **Palermo Giovanna Rosa** nata a Canicattì il 25.02.1943 per 1/6; **Palermo Armando Salvatore** nato a Canicattì il 01.05.1951 per 1/6, **Palermo Rosalba Maria** nata a Canicattì il 15.05.1958 per 1/6; nella qualità di eredi di **Palermo Angelo** i figli **Palermo Giuseppe** per 1/24, **Palermo Umberto** per 1/24, **Palermo Gaetana** per 1/24 e **Palermo Maria** per 1/24; nella qualità di eredi di **Palermo Liliana** i figli **Moncelsi Giovanni** per 1/12 e **Moncelsi Barbara** per 1/12, a titolo di risarcimento danni subiti, compresi gli interessi legali, oltre le spese processuali;
DARE MANDATO al Dirigente delegato Ing. Gioacchino Meli, di impegnare e liquidare la somma di **€ 195.628,00** da ripartire tra i Ricorrenti nel seguente modo:
1) **€ 32.604,66** in favore dei Sig.ri Palermo Gaetana (C.F.:**PLRGTN62R66B602S**), Palermo Giuseppe (C.F.:PLRGPP64A04B602S) Palermo Umberto (C.F.:PLRMRT65P24B602M) e Palermo Maria (C.F.:PLRMRA70H61B602Z), n. q. di eredi di Palermo Angelo;
2) **€ 32.604,66** in favore della Sig.ra Palermo Giovanna Rosa (C.F:PLRGNN43B65B602J),
3) **€ 32.604,66** in favore del Sig. Palermo Armando Salvatore (C.F.:PLRRND51E02B602H);
4) **€ 32.604,66** in favore della Sig.ra Palermo Rosalba Maria (C.F.: PLRRLB59E55B602K);
5) **€ 32.604,66** in favore del Sig. Palermo Alfonso Mario (C.F.:PLRLNS45A19B602Z);
6) **€ 32.604,66** in favore dei Sig.ri Moncelsi Giovanni (C.F.: MNCGNN77R21H501Z) e Moncelsi Barbara (C.F.:MNCBBR80C66H501P), nella qualità di eredi di Palermo Liliana Rosaria.;
IMPUTARE la complessiva somma di **€ 195.628,00** al Cap. 2615 denominato "Indennità di espropriazione e Debiti fuori bilancio" Titolo II, Funzione 9, Servizio 1, Int. 2;
Trasmettere il presente atto alla Corte dei Conti.

Il Funz.rio Amm.vo Resp.le
dell'Ufficio Espropriazioni
Sig.ra G. A. Rizzo

Il Dirigente Delegato
III Direzione
Ing. Gioacchino Meli

Riepilogo allegati:

1. Sentenza n. 1070/11 del TAR Sicilia Palermo;
2. Atto di transazione del 17.06.2016;
3. Deliberazione di G. M. n. 47 del 07.06.2016 di approvazione dello schema dell'Atto di Transazione;
4. Nota Prot. n. 27653 del 17/06/2016 inviata dall'Avvocatura Comunale all'U.T.C.;

IL SOTTOSCRITTO, considerato che non esiste alcun impedimento all'adozione del relativo atto amministrativo, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000 esprime parere favorevole in merito alla **REGOLARITA' TECNICA**.

CANICATTI' 12/09/2016

IL DIRIGENTE DELEGATO
Ing. Gioacchino Meli

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO visto l'art.49 del D. Lgv n. 267 del 18/08/2000, recepito dall'art.12 della L.R. n. 30/2000 esprime parere favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**.

CANICATTI' 12-09-2016

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Fabio Di Benedetto

IL PRESIDENTE
Avv. A. Tedesco

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr Domenico Tuttolomondo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale n. 44 del 3 dicembre 1991, pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 04/11/2016 al 18/11/2016, come previsto dall'art. 11 a seguito degli adempimenti di cui sopra:

- ☐ È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____, DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE
- ☐ È STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

UOC Segreteria

Fto _____

Il Segretario Generale

Fto _____

Esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 12 – comma 1 – L.r. 3.12.1991, n.44

Dalla residenza Municipale _____

Il Segretario Generale

Dr Domenico Tuttolomondo

Copia conforme per uso amministrativo.

Canicattì, _____

Il Funzionario